



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 26/10/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SGOTTO CATERINA, Presidente

CAPOMOLLA VINCENZO, Relatore

GARZULLI ROBERTO, Giudice

in data 26/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1251/2022 depositato il 22/06/2022

proposto da

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Comune di Lamezia Terme

Difeso da

Alessandra Belvedere - BLVLSN73B63F205J

ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunelameziaterme.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 143362 IMU 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Si da atto che nessuno è comparso

Resistente/Appellato: Si dato che nessuno è comparso

La Commissione si riserva la decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [redacted] in persona del legale rappresentante p. t. – Sig. [redacted], rappresentato e difeso dal Dott. Daniele Brancale, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 143362 del 29.10.2021 notificato a mezzo del servizio postale, in data 03.01.2022, ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 12.308,00, a titolo di omesso versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2016 su alcuni immobili di proprietà della stessa (in corso di costruzione, per la futura vendita).

La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce

1) In via preliminare: nullità dell'avviso di accertamento quivi impugnato per decadenza oltreche' prescrizione del diritto alla riscossione del tributo imu per l'annualita' 2016 – violazione art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, nonche' art. 7a, comma 6, del regolamento comunale imu. Assume che l'avviso di accertamento oggetto della impugnazione è affetto da nullità e/o illegittimità, in ragione del fatto che lo stesso risulta notificato alla contribuente ben oltre i termini consentiti all'uopo dalla normativa tributaria vigente.

2) In diritto: nullità e/o illegittimità dell'avviso de quo per inesistenza giuridica dello stesso – mancanza dei requisiti di forma, quale elemento essenziale dell'atto – violazione art. 23, comma 1, d. lgs. n. 82/2005. Evidenzia che il provvedimento inviato all'odierna ricorrente, che altro non rappresenta che una mera copia analogica dell'originale formato digitalmente, sia immotivatamente sprovvisto della sacramentale e quanto mai indispensabile attestazione di conformità, ex art. 23 – comma 1 - C.A.D.

3) in diritto: nullità dell'avviso di accertamento quivi impugnato per patente ed insanabile lesione del diritto di difesa della contribuente – mancata indicazione nell'avviso della possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione – violazione art. 7a, comma 7, regolamento imu del comune di lamezia terme, giusta deliberazione n. 31 del 29.09.2014. Lamenta che l'avviso di accertamento impugnato è, altresì nullo, per insanabile violazione del diritto di difesa della contribuente, dacché il medesimo non contiene, del tutto ingiustificatamente, lo specifico invito alla facoltà di accedere all'istituto dell'accertamento "con adesione", si come disciplinato dall'art. 7A, comma 7, dello stesso Regolamento Comunale sull'IMU, approvato dall'ente impositore con Deliberazione n. 31 del 29.09.2014.

4) Nel merito: nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento de quo per patente ed insanabile difetto di motivazione – violazione art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, art. 3, legge n. 241/1990. Infondatezza della pretesa.

Rileva che per le aree fabbricabili, diversamente dai fabbricati, la base imponibile sulla quale applicare

l'aliquota stabilita dal Comune al fine di determinare l'esatta imposta dovuta, è rappresentata dal valore venale in comune commercio, ex art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1992.

Norma, quest'ultima il valore di un'area edificabile e' costituito: "da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche."

Assume che all'interno dell'avviso di accertamento impugnato, con specifico riferimento all'immobile n.3 dell'elenco (Area fabbricabile n. 160818), del procedimento illustrato non vi sia la più pallida traccia.

Difatti il Comune si è limitato, in maniera scarna ed alquanto laconica, ad indicare semplicemente il "Valore dell'area in € 996.000,00", sul quale ha provveduto, poi, ad applicare l'aliquota del 9,50 per mille, così di fatto addivenendo ad un'imposta di € 9.462,00., omettendo, di indicare all'interno della stessa sezione il procedimento logico - giuridico in virtù del quale è giunto a determinare, appunto, quel preciso valore (€ 996.000,00) piuttosto che un altro.

Chiede, pertanto:

In via preliminare

- Dichiarare la nullità/illegittimità' dell'avviso di accertamento impugnato per decadenza oltreché prescrizione del diritto alla riscossione del tributo IMU per l'annualità 2016 – Violazione art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006, nonché art. 7A, comma 6, del Regolamento Comunale IMU.

In diritto

- Dichiarare la nullità/illegittimità' dell'avviso di accertamento impugnato per inesistenza giuridica dello stesso – Mancanza dei requisiti di forma, quale elemento essenziale dell'atto – Violazione art. 23, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005.

- Dichiarare la nullità/illegittimità' dell'avviso di accertamento impugnato per patente ed insanabile lesione del diritto di difesa della contribuente – mancata indicazione nell'avviso della possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione – Violazione art. 7A, comma 7, Regolamento IMU del Comune di Lamezia Terme, giusta deliberazione n. 31 del 29.09.2014.

Nel merito

- Dichiarare la nullità/illegittimità' dell'avviso di accertamento impugnato per patente ed insanabile difetto di motivazione – Violazione art. 1, comma 162, Legge n. 296/2006, art. 3, Legge n. 241/1990, oltreché per infondatezza della pretesa.

Voglia, inoltre, la Commissione Tributaria adita, dichiarare la condanna del Comune di Lamezia Terme alla restituzione delle somme eventualmente versate dalla ricorrente nelle more del giudizio, in uno alla refusione delle spese di lite, ex art. 15 – D. Lgs. n. 546/92, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

Si costituisce in giudizio il Comune di Lamezia Terme. che contesta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede di:

-rigettare le doglianze di parte ricorrente poiché infondate per come ampiamente sopra esposto e le cui motivazioni devono intendersi qui riportate e trascritte;

-prendere atto del provvedimento IMU annualità 2016 così come ricalcolato e depositato al fine del pagamento dell'imposta dovuta a differenza con compensazione delle spese.

All'udienza del 26/10/2022 nessuno è comparso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fondato e assorbente è il secondo motivo del ricorso nella parte in cui lamenta l'omessa asseverazione di conformità dell'avviso di accertamento stesso rispetto all'originale informatico da cui è tratto.

La Commissione rileva che L'art. 23 al co, I del codice dell'amministrazione digitale " copie analogiche di documenti informatici" prevede che in caso di esigenza di disporre di una copia "cartacea" ai fini della notifica dell'atto tributario "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

In assenza dell'attestazione del pubblico ufficiale, viene in rilievo altresì il comma 2 dell'art 23, secondo cui "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro "conformità non è espressamente disconosciuta".

La verifica di conformità si articola in due parti verifica della provenienza e della validità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 62 del DPCM e verifica dei requisiti di integrità ed immodificabilità del documento.

L'esito di tale verifiche deve essere attestato nel documento cartaceo, unitamente nome e cognome del funzionario, numero di pagine dell'atto, data e firma del funzionario autorizzato, nel caso di specie nella copia notificata alla parte l'attestazione risulta mancante.

Pertanto poichè la copia notifica al contribuente non reca tale attestazione, l'eccezione di nullità della parte è fondata.

Tale circostanza rende nullo l'atto notificato, poiché l'attestazione di conformità all'originale ex art 23 cita è stabilita proprio per consentire al destinatario dell'atto di avere la certezza che quella ricevuta sia uguale all'originale informatico elaborato dall'ufficio.

Quindi se nella copia dell'atto notificata manca l'attestazione di conformità dell'atto non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all'atto originale informatico determinando la nullità perché mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalle norme considerato che è solo sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui deve difendersi e fondare anche la sua difesa (Cass. 6017/2003, (Cass. 6017/2003, 2 I 555/2006, 14686 del 2007, 18127/2008, 20993/2013).

Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.

Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese